

Rispondiamo alla lettera di cui in oggetto del 10 giugno 2014.

Con riferimento al primo quesito circa l'assoggettabilit  ad IVA dell'importo una tantum, si vuole rendere noto che questo Ministero ha formalmente investito - vista la natura fiscale del quesito - l'Agenzia delle Entrate (Direzione Centrale Normativa e Contenzioso), dalla quale si attende risposta.

Con riferimento invece agli altri quesiti riguardanti in generale la disciplina dell'anticipo dell'una tantum si rappresenta quanto segue. L'articolo 1, comma 16-quater, del decreto-legge n. 145/13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, ha previsto che - al fine di dare impulso all'indizione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, - i gestori uscenti anticipano alla stazione appaltante l'importo equivalente al corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara. L'efficacia di tale disposizione non   vincolata al futuro provvedimento dell'Autorit  per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) circa l'entit  del tasso di interesse da applicarsi sugli importi anticipati alla stazione appaltante a copertura degli oneri di gara. Per ci  che attiene alle modalit  di determinazione del corrispettivo una tantum sopra citato sono state disposte dall'AEEGSI con le deliberazioni 11 ottobre 2012, 407/2012/R/gas e 30 maggio 2013, 230/2013/R/gas.

Con riferimento infine alle tempistiche di corresponsione dell'anticipo, esso non pu  essere subordinato alla pubblicazione del bando, dovendo versarsi con ragionevole anticipo per permettere alla stazione appaltante di sostenere gli oneri di gara.

Avv. Francesca di Macco
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICODipartimento

EnergiaD.G.S.A.I.E. - Divisione VVia Molise, 2 - 00187 Roma (RM)Tel. 06 47052716Fax 06 47052036